

allegato A)
delibera consiliare
n.98 del 17.11.1994

MODIFICHE APPORTATE ALLO STAUTO COMUNALE

- ART.1 - vengono aggiunti i seguenti commi:

<< 3. Il comune organizza le proprie attivita` istituzionali e le varie attivita` sociali, economiche e culturali della vita locale, con modalita` tali da garantire la partecipazione di entrambi i sessi.

4. Nella formazione della giunta comunale, nelle commissioni, negli organi collegiali di amministrazione e gestione di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune dovranno applicarsi criteri di scelta che consentano e promuovano la partecipazione di entrambi i sessi. >>

- Al TITOLO I, l'intestazione "Organi elettivi" viene riformulata in "Organi del comune".

- Art. 7: viene riformulato come segue:

<< 1. Sono organi elettivi il consiglio comunale ed il sindaco, organo di governo e` la giunta comunale. >>

- Art. 10 - i commi 2 e 5 vengono modificati come segue:

<< 2. Hanno carattere di convocazione ordinaria del consiglio comunale esclusivamente quelle destinate all'approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo proposto dal sindaco, dei bilanci e del conto consuntivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere spedito ai consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta. Tutte le altre convocazioni hanno carattere straordinario, per cui ai consiglieri deve pervenire l'avviso almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Il consiglio comunale puo` altresì essere convocato d'urgenza quando cio` risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti. In tal caso l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.

5. Gli adempimenti previsti al 4^ comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, assenze o decesso del sindaco, sono assolte dal vice-sindaco. >>

I commi 6 e 7 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

<< 6. Il consiglio comunale delibera con intervento di almeno la meta` del numero dei consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano maggioranze diverse.

7. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.

Le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualita` o capacita` della persona si prendono in seduta segreta e a scrutinio segreto. >>

- Art. 12 - dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente:

<< 3. I pareri delle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti per l'organo che li richiede. >>

- Dopo l'Art. 12 viene aggiunto il seguente:

<< Art. 12/bis
Attivita` ispettiva e Commissioni di indagine

1. Il sindaco o l'assessore da questi incaricato risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di carattere ispettivo presentate dai Consiglieri.

2. Dette interrogazioni o istanze devono essere presentate al protocollo generale precisando l'oggetto della richiesta.

3. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni per iscritto o in seduta consiliare.

4. Il consiglio comunale puo` istituire, al proprio interno, commissioni di indagine sull'attivita` dell'amministrazione, con la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo.

5. Con la deliberazione di istituzione della commissione, devono essere indicate le finalita` dell'indagine e il termine entro il quale questa deve essere completata.

6. La commissione elegge nel proprio seno un presidente e puo` rivolgere tutte le richieste necessarie ad appurare l'oggetto dell'indagine agli uffici dell'amministrazione, al sindaco, agli assessori, alle commissioni comunali e agli enti, alle aziende, alle istituzioni e agli organismi collegati al comune o sottoposti alla sua vigilanza. Ad essa non puo` essere opposto il segreto di ufficio.

7. In ogni caso l'ispezione o l'indagine non possono avere per oggetto ne` spingersi all'esame di fatti riservati,

attinenti alla sfera privata di persone, famiglie, imprese e associazioni, ne` di fatti o circostanze eventualmente coperti dal segreto istruttorio.

8. Il lavoro delle commissioni di indagine si conclude con una relazione da consegnarsi al sindaco, per la discussione nel consiglio comunale.

9. Le concrete modalita` di svolgimento delle attivita` ispettive e delle commissioni di indagine sono disciplinate dal regolamento. >>

- Art. 13 - i commi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

<< 1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma delle leggi vigenti e dichiarare l'ineleggibilita` o l'incompatibilita` di essi, e quando cio` sussista le relative surrogazioni.

2. Nel corso della prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, il sindaco da` comunicazione al consiglio della nomina degli assessori unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. >>

Il comma 4 e` modificato come segue:

<< 4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. A tal fine ai consiglieri e` assicurata la disponibilita` di apposita sede. Ai medesimi e` altresì assicurata la possibilita` di avere notizie, atti e documentazioni relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale almeno 24 ore prima della seduta. >>

Il comma 7 e` soppresso e sostituito dal seguente:

<< 7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. >>

Dopo il comma 12 viene aggiunto il seguente:

<< 13. Ciascun consigliere e` tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. >>

- Art. 14 - al comma 1 sono soppresse le parole:

<< Il gruppo consiliare puo` essere composto anche da un solo consigliere quando sia l'unico eletto di una lista >>

Al medesimo comma, dopo le parole <<... funge da capo gruppo il consigliere>> vengono aggiunte le seguenti: <<(non componente di giunta)>>

- Art. 16 - e` soppreso e sostituito dal seguente:

<<Ineleggibilita` e incompatibilita` alla carica di assessori

1. Oltre alle cause di ineleggibilita` e di incompatibilita` alla carica di assessore, stabilite dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della giunta ascendenti e discendenti, fratelli, cugini, affini di primo grado, adottati e adottanti, affiliati ed affilianti, ne` coloro che fanno parte di altre giunte comunali o di giunte provinciali o regionali. >>

Art. 17 - viene modificato ed integrato come segue:

<< 1. La giunta comunale e` composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori.

2. N. 2 assessori possono essere nominati tra cittadini non facenti parte del consiglio, purchè in possesso:

- a) dei requisiti di compatibilita` ed eleggibilita` alla carica di consigliere;
- b) di documentati requisiti di prestigio, professionalita`, competenza amministrativa e non si siano presentati come candidati nelle elezioni comunali.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. La nomina degli assessori, fra i quali il vice-sindaco, avviene con atto formale del sindaco, anche collettivo, notificato tramite il messo comunale e diviene efficace dal momento della relativa accettazione da parte del nominato. >>

- Art. 18 - viene soppreso e sostituito dal seguente:

<< Funzionamento

1. L'attivita` della giunta e` collegiale. Nessun assessore puo` svolgere le funzioni individualmente se non dietro delega o incarico del sindaco.

2. La giunta e` convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci, che puo` preventivamente fissare gli oggetti all'ordine del giorno.

3. La giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita` prevale il voto del sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta.

6. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute della giunta i revisori dei conti, i responsabili dei settori e/o dei servizi, i capi-gruppo, nonche` altri che il sindaco riterra` utile invitare in relazione all'argomento da trattare. >>

- Art. 19 - il comma 1 e` soppresso e sostituito dal seguente:

<< 1. Gli assessori possono essere delegati dal sindaco a curare settori di materie. Le deleghe sono indicate nell'atto sindacale di nomina della giunta e comunicate agli organi previsti per legge. >>

- Art. 20 - viene interamente soppresso

- Art. 21 - viene interamente soppresso

- Art. 22 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Cessazione dalla carica di assessore - Revoca

1. La giunta comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o piu` assessori, il sindaco procede alla surrogazione entro i successivi venti giorni, dandone notizia al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

3. Le dimissioni presentate dai singoli assessori hanno effetto dal momento della presentazione, che puo` avvenire verbalmente in seduta della giunta, ovvero per iscritto; dalla data della seduta o della registrazione al protocollo decorre il termine per la surrogazione.

4. L'assessore puo` essere revocato dal sindaco, con atto motivato e notificato tramite messo comunale; la revoca ha efficacia dal momento della notificazione, dalla quale decorre il termine per la surrogazione.

5. Delle cessazioni dalla carica di assessore, delle relative cause e delle surrogazioni, il Sindaco da` sempre comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva al loro verificarsi. >>

- Art. 23 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta comunale predispone i piani e i progetti attuativi degli atti fondamentali approvati dal consiglio.

2. Esercita il controllo e la verifica sull'attivita` amministrativa e di gestione.

3. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita`.

4. La giunta svolge attivita` propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale, attivita` organizzativa e dispositiva.

5. Nell'ambito dell'attivita` propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale, spetta alla giunta:

- a) predisporre lo schema di bilancio e la relazione previsionale e programmatica;
- b) presentare la relazione illustrativa al conto consuntivo;
- c) predisporre i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- d) proporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio comunale;
- e) proporre le convenzioni con altri comuni e con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione.

6. Nell'ambito delle attivita` organizzative compete alla giunta:

- a) definire, sulla base dei programmi e del bilancio approvati dal consiglio comunale, le risorse da assegnare ai settori;
- b) definire le modalita` di realizzazione dei programmi e i relativi tempi di attuazione;
- c) acquisire periodicamente informazioni dal Segretario comunale e dai responsabili di settore per verificare lo stato di attuazione dei programmi e progetti ed il corretto ed efficiente uso delle risorse.

7. Nell'ambito dell'attivita` dispositiva spetta alla giunta:

- a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, perizie e preventivi di lavori, forniture e servizi, la deliberazione a procedere a contratti - esclusi comunque quelli indicati all'art.32, comma 2, lettere f) ed i) della legge 8.6.1990 n.142 - i trasferimenti di beni immobili e di diritti reali sugli stessi, ove preceduti da atti fondamentali approvati dal consiglio comunale o riguardanti manutenzioni ordinarie, interventi in economia o finanziati con spese correnti;
- b) l'accettazione e il rifiuto di lasciti limitatamente ai beni mobili;
- c) la predisposizione dei ruoli e delle tariffe dei tributi comunali nell'ambito della disciplina generale fissata dal consiglio comunale;
- d) l'approvazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi e delle vetture di piazza e degli altri veicoli;
- e) l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio;
- f) le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi non ordinari e non obbligatori in conformita` a criteri generali fissati dal consiglio comunale;
- g) l'approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali non espressamente riservati al consiglio comunale, fatta salva la possibilita` di proporre al consiglio l'approvazione di quegli atti che incidano in modo rilevante sull'attivita` e sul bilancio comunale;
- h) la classificazione delle industrie insalubri;
- i) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, con esclusione degli atti di organizzazione e gestione del personale attribuiti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti alla competenza del sindaco, del segretario comunale e dei responsabili di settore e/o di servizio.

8. La giunta comunale e` altresì competente nelle materie specificatamente attribuitele da leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti, ed esercita le funzioni delegate dallo stato, dalla regione o dalla provincia quando non espressamente attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altro organo. >>

- Art. 24 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Disposizioni comuni ai provvedimenti degli organi collegiali

1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalita` ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilita`. In tal caso e` sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

2. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari puo` essere posta nuovamente in votazione nella stessa seduta.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta devono essere espressi i pareri in ordine alla regolarita` tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del settore interessato e del responsabile di ragioneria, nonche` del segretario comunale sotto il profilo della legittimita`. I pareri non favorevoli devono essere motivati ed evidenziati nell'atto.

4. Le deliberazioni di revoca o modifica di altre deliberazioni esecutive devono fare espressa menzione del provvedimento che si intende revocare o modificare.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario comunale. >>

- Art. 25 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Sindaco

1. Il sindaco e` l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. La legge disciplina le modalita` per l'elezione, i casi di incompatibilita` e di ineleggibilita` all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Nomina e revoca gli altri componenti della giunta comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e della esecuzione degli atti.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. >>

- Art. 26 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) rappresenta l'ente ed esercita le funzioni di ufficiale di governo di cui agli artt. 10 e 38 della legge n.142/1990;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attivita` politico-amministrativa del comune;
- c) coordina, promuove e indirizza l'attivita` degli assessori;
- d) puo` sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita` amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

- N
- e) predispone il documento degli indirizzi generali di governo, lo sottopone alla formale adozione della giunta e alla approvazione del consiglio;
 - f) da comunicazione al consiglio comunale degli assessori da lui nominati e delle eventuali dimissioni, revoche e surroghe degli stessi;
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi di amministrazione e gestione delle istituzioni, delle aziende del comune e degli enti ed organismi sottoposti alla sua vigilanza;
 - h) nomina e costituisce le commissioni comunali previste per legge, nei casi in cui nelle stesse non siano previsti componenti del consiglio comunale;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione di area e quelli di collaborazione esterna;
 - l) ha facoltà di delega nei limiti delle vigenti disposizioni;
 - m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale o, nei casi d'urgenza, la giunta comunale;
 - n) può concludere accordi preliminari con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale (ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990) da sottoporre all'approvazione dell'organo competente;
 - o) adotta le ordinanze per la osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalle leggi vigenti in caso di inosservanza;
 - X p) rilascia autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa;
 - q) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
 - r) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta;
 - t) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;
 - X u) rilascia le concessioni edilizie e le altre concessioni ed autorizzazioni comunali non delegate ad altri organi;
 - v) concede il patrocinio dell'amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive o di altro genere, non attribuito ad altri organi;
 - z) svolge funzione certificativa e di attestazione di

pubblica notorieta', salva la facolta' di delegazione;
x) assume i provvedimenti di spesa di somma urgenza, salvo
regolarizzazione ai sensi di legge. >>

- Dopo l'art. 28 vengono aggiunti i seguenti 2 articoli:

<< Art. 28/bis
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica, con conseguente scioglimento del consiglio comunale, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

Art. 28/ter
Durata e cessazione dalla carica

1. Salve diverse disposizioni di legge e salva l'ipotesi dell'art. 20, il sindaco rimane in carica sino all'elezione del successore. / 2

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino alla elezione del nuovo sindaco le relative funzioni sono svolte dal vice-sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale, termine oltre il quale le relative funzioni sono svolte dal vice-sindaco.

4. Le dimissioni sono presentate al consiglio comunale verbalmente o per iscritto con data rilevabile dal protocollo.

5. Il sindaco e la giunta decadono in ogni caso di scioglimento del consiglio comunale.

6. Nei casi indicati ai commi 2 e 5, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. >>

- Art. 29 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Vice-sindaco

1. Il vice-sindaco e' nominato dal sindaco fra gli assessori che siano anche consiglieri.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del

Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dal vice-sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento anche del vice-sindaco, le funzioni vicarie sono esercitate dall'assessore presente piu' anziano di eta', purché membro del consiglio comunale.

4. Il vice-sindaco rimane in carica finché la nomina non venga revocata. >>

- Dopo l'Art. 29 viene aggiunto il seguente:

<< Art. 29/bis
Divieti di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e vigilanza del comune. >>

Al TITOLO II

- Art. 32 - al comma 5, la disposizione di cui alla lettera c) viene modificata come segue:

<< presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche funzionali apicali e, in mancanza del responsabile di settore o del direttore di area, delle altre qualifiche funzionali; >>

Dopo la lettera c) vengono aggiunte le seguenti:

<< d) presiede le commissioni di gara con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti in mancanza del responsabile di settore o del direttore di area;
e) stipula i contratti nei quali non intervenga in qualita' di ufficiale rogante e che non rientrino nelle competenze del responsabile di settore o del direttore di area; >>

- Art. 33 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Il Vice-segretario

1. Il vice-segretario svolge i compiti stabiliti dall'art.52, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n.142.

2. Al vice-segretario, inoltre, puo' essere attribuita la direzione di un'area funzionale con le modalita' di cui al successivo art.37.

3. Per l'assunzione in ruolo il vice-segretario deve

essere in possesso degli stessi titoli o requisiti richiesti per l'accesso alla carriera del segretario.

4. Il vice-segretario, limitatamente all'attività di coadiutore del segretario comunale, ha funzioni che investono la generalità della struttura comunale. >>

- Art. 34 - l'intestazione "Aree funzionali" è soppressa e sostituita dalla seguente:
"Struttura".

Prima del comma 1, viene inserito il seguente:

<< L'organizzazione degli uffici comunali è articolata in settori, sottoordinati ai quali si hanno i servizi e gli uffici. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi assegnati sono inoltre istituite aree funzionali. >>

Parimenti, al comma 2, viene soppresso il periodo: <<La giunta comunale, del mandato amministrativo.>>

- Art. 35 - viene soppresso e sostituito dal seguente:

<< Incarichi di direzione di aree funzionali

1. L'amministrazione può conferire incarichi comportanti trattamento economico aggiuntivo per la direzione delle aree funzionali a responsabili di settore e di qualifica apicale, ~~nonché a figure esterne all'ente~~, per la durata massima di tre anni con provvedimento motivato del sindaco, previa delibera della giunta autorizzativa della spesa e secondo criteri che tengano conto del curriculum professionale e in funzione delle attività manageriali richieste.

2. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali potranno essere rinnovati con provvedimento motivato del Sindaco, previa delibera della giunta autorizzativa della spesa, contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal direttore di area.

3. Gli incarichi stessi potranno essere revocati con provvedimento espresso e motivato del sindaco in relazione all'inadeguatezza dei risultati. >>

- Art. 36 - viene interamente soppresso

- Art. 37 - vengono sopresse le disposizioni di cui alle lettere f), g), m) e sostituite dalle seguenti:

<< f) adottare tutti gli atti ed adempimenti riguardanti la gestione degli affari attinenti all'area, che non siano di competenza del segretario comunale o di competenza

degli organi elettivi, e proporre gli atti di gestione quando gli stessi siano formalmente riservati a questi ultimi;

- g) disporre, sentiti i responsabili interessati e per motivate e inderogabili esigenze, lo spostamento di personale tra i servizi appartenenti al medesimo settore, avocando a se' la corrispondente facolta' rimessa al responsabile di settore;
- m) presiedere le commissioni di concorso per il reclutamento del personale dipendente (escluso il personale delle qualifiche apicali) e le commissioni di gara per gli appalti di opere e forniture di beni e servizi di competenza del settore al quale sono preposti.

Assumono la responsabilita' delle procedure relative alla gara e stipulano contratti in rappresentanza dell'amministrazione comunale; >>

- Art. 39 - l'intestazione "Autonomia del capo settore" e' soppressa e sostituita dalla seguente: "Autonomia del responsabile di settore".

Il comma 1 e' modificato come segue:

<< 1. Il responsabile di settore ha piena autonomia nella gestione delle risorse assegnate dagli stanziamenti di bilancio, approvati dal consiglio comunale e nell'ambito degli impegni di spesa assunti con atti deliberativi dei competenti organi collegiali. >>

- Art. 40 - l'intero articolo e' soppresso e sostituito dal seguente:

<< Competenze del responsabile di settore

1. Spetta al responsabile di settore inoltre:

- a) predisporre le proposte di piani e programmi dei servizi compresi nel settore;
- b) acquisire ed elaborare gli elementi per l'analisi e la valutazione dei risultati e per la verifica della validita' tecnica, dell'efficacia e dell'economicita', in ordine alla gestione di servizi affidati all'esterno dell'ente;
- c) dirigere tutti i servizi compresi nel settore per l'attuazione delle direttive impartite dal segretario comunale e dall'eventuale direttore di area funzionale;
- d) fornire direttive ai responsabili dei servizi compresi nel settore per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per lo svolgimento delle funzioni attribuite;
- e) esercitare il potere di sostituzione nei confronti dei responsabili di servizio in caso di loro inadempienza;
- f) presiedere le commissioni di gara e di concorso con l'assunzione della conseguente responsabilita' sulle relative procedure, per affari e posti di competenza del

- settore;
- g) stipulare i contratti nei quali il comune e' parte, relativi ad attivita' rientranti nella competenza del settore;
 - h) adottare tutti gli atti e gli adempimenti riguardanti la gestione degli affari del settore che non siano di competenza del segretario comunale e degli organi elettivi;
 - i) esprimere i pareri di regolarita' tecnica previsti dalla legge, estesi al merito per quanto riguarda la gestione, sulle proposte dei provvedimenti di competenza; i pareri difformi anche parzialmente devono essere motivati e riportati sulla proposta di deliberazione e devono essere resi noti agli organi deliberanti competenti;

2. Il responsabile di settore risponde direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3. Qualora l'amministrazione si avvalga della facolta' prevista all'art.34, le funzioni indicate al comma 1 lettere f), g), h) e i) possono essere attribuite tutte o in parte al direttore dell'area funzionale con il provvedimento di conferimento dell'incarico di direzione. >>

- Art. 41 - viene modificato come segue:

<< 1. I servizi, facenti parte dei settori, vengono definiti e sono articolati in modo da consentire una precisa attribuzione di funzioni e responsabilita' nello svolgimento delle attivita', nella elaborazione dei procedimenti amministrativi, nella gestione delle risorse in relazione agli obiettivi da raggiungere, anche a mezzo ripartizione di compiti da parte del responsabile di settore. >>

- Art. 42 - l'intestazione "Competenze del capo servizio" viene soppressa e sostituita dalla seguente:
"Competenze del responsabile di servizio".

Nel testo dell'articolo, ove compaiono le parole "capo servizio" e "capo settore", leggasi: "responsabile di servizio" e "responsabile di settore".

- Dopo l'art. 43 e' aggiunto il seguente:

<< Art. 43/bis
Contratti a tempo determinato

1. Per comprovate esigenze, la copertura dei posti di responsabile di settore o di altri posti comportanti alta specializzazione, puo' avvenire previa deliberazione motivata con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i

requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. >>

Art. 44 - nella intestazione, alle parole "Rinvio al regolamento" vengono aggiunte le seguenti:
"di organizzazione".

- Al CAPO IV, prima dell'art. 74, viene inserito il seguente:

<< Art. 73/bis
Accordo tra enti per la nomina del difensore civico

1. Il comune provvede all'istituzione dell'ufficio del difensore civico.

2. Il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, puo` deliberare un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia, per l'istituzione del difensore civico.

3. L'accordo di cui al comma precedente disciplina l'ufficio del difensore civico ed i rapporti fra le amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

4. La deliberazione relativa all'accordo approva altresì il testo degli articoli che saranno inseriti nel presente Statuto.

5. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui ai commi precedenti, l'ufficio del difensore civico e` disciplinato dagli articoli che seguono. >>

- Art. 74 - e` soppresso e sostituito dal seguente:

<< Elezione

1. Il difensore civico e` eletto dal consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico e` eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilita` richiesti per l'elezione a consigliere comunale, di laurea in giurisprudenza o scienze politiche e economia e commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo.

3. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non e` rieleggibile. Le sue funzioni sono prorogate sino alla elezione del successore.

4. E` ineleggibile a difensore civico chi e` stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e

politiche immediatamente precedenti. >>

- Art. 75 - e` soppresso e sostituito dal seguente:

<< Incompatibilita` e revoca

1. L'ufficio del difensore e` incompatibile con la carica di sindaco, di consigliere comunale, di assessore, di revisore dei conti e con lo status di dipendente o segretario del comune. Allo stesso si applicano le cause di incompatibilita` previste dalla legge per le cariche di sindaco, consigliere comunale e assessore.

2. Il difensore civico puo` essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del consiglio comunale a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

3. La revoca e` proposta da almeno un terzo dei consiglieri, deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi. >>

- Art. 76 - al comma 3, dopo le parole "sentire il responsabile del" sono inserite le seguenti:
"settore e/o".

- al comma 6, dopo le parole "tutti i responsabili di" sono inserite le seguenti "settore e/o".

- Art. 77 - al comma 1, le parole "entro il mese di marzo" vengono soppresse e sostituite dalle seguenti:
"annualmente".

- al comma 2, vengono soppresse le parole:
"e resa pubblica".

- Art. 78 - dopo le parole "... spettante agli assessori comunali", vengono aggiunte le seguenti:
"oltre al rimborso di eventuali spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni".